

D.L. 28-5-2004 n. 136

Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2004, n. 124.

3-ter. *Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali.*

1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilità nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilità si applicano gli [articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). Prima del collocamento in disponibilità, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai sensi dell'[articolo 33, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#) ogni possibilità di impiego diverso all'interno o con mobilità verso altre amministrazioni.

3. Per la mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'[articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001](#). Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma 11, e l'articolo 19, comma 11, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465](#)⁽¹⁷⁾.

(17) Articolo aggiunto dalla [legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186](#). Vedi, anche, il [comma 3 dell'art. 10-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.